SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 2/B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 24 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 50 - Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

BANDI

BANDI

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.

Norme relative alla circolazione monetaria.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli artt. 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;
Visto il R. D. 28 aprile 1910, n. 204;
Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;

Ordina:

Art. 1

I vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni bancari liberi pure della Banca d'Italia emessi direttamente dall'Istituto medesimo o a mezzo dei propri corrispondenti, i vaglia cambiari del Banco di Napoli, gli assegni circolari emessi dagli Istituti di credito ordinario all'ordine del Direttore o di funzionari delegati dai rispettivi Istituti, e da questi girati in bianco, dovranno girare obbligatoriamente come i biglietti di banca, assumendone tutte le caratteristiche legali e giuridiche ai sensi della vigente legislazione. I titoli suddetti, pertanto, non dovranno essere muniti di ulteriore girata.

Art. 2

I titoli di cui all'articolo precedente hanno potere liberatorio e dovranno anche essere accettati dagli

uffici di riscossione dello Stato, dalle Ferrovie dello Stato, dagli Uffici delle Poste e dei Telegrafi e da tutte le Amministrazioni pubbliche, nonchè dagli enti parastatali e dai privati.

Art. 3

I titoli di cui all'art. 1 saranno emessi per gli importi di L. 50, L. 100, L. 500, L. 1.000, L. 5.000, L. 10.000, L. 20.000, L. 50.000 e per avere potere liberatorio agli effetti del presente bando dovranno essere muniti della seguente stampiglia sottoscritta dal Direttore della Banca d'Italia o dai suoi funzionari delegati:

« Il presente titolo, essendo a piena copertura, garantita dall'Istituto di emissione, è convertibile a vista, al portatore, in biglietti di banca o in valuta legale presso l'Istituto medesimo.

« Il Direttore della Banca d'Italia - Sede (o Succursale o Agenzia) di . . . . . (firma) ».

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 21 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.

Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Ordina:

Art. 1

I poteri civili e la facoltà di emanare bandi spettanti al Comandante Supremo delle Forze Armate, in virtù degli articoli 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415, sono esercitati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando è pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 30 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

BANDO del 1° ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.).

Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943 n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli articoli 16 e 17 del Testo della Legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Ritenuta l'assoluta necessità di disciplinare e controllare il servizio degli approvvigionamenti e delle distribuzioni dei generi alla popolazione civile ed alle FF. AA. dello Stato nelle attuali contingenze;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituito un Commissariato dell'Alimentazione, alle dirette dipendenze dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito, per l'espletamento dei compiti di spettanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relativi alla disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni e dei consumi alimentari in periodo di guerra.

Art. 2

Al Commissariato dell'Alimentazione è preposto un Commissario coadiuvato da un Vice Commissario che esercita le funzioni di direttore dei servizi e capo del personale.

Art. 3

Il Commissario dell'Alimentazione assolve i propri compiti per mezzo dei propri Uffici nonchè dei sottosegnati organi:

a) Sezioni Provinciali dell'Alimentazione;

b) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

c) Uffici Provinciali per gli accertamenti agricoli;

d) Consorzi Agrari Provinciali;

e) Stabilimenti adibiti alla conservazione e trasformazione delle derrate;

f) Commissioni che, a richiesta del Commissario dell'Alimentazione, saranno messe a disposizione dell'Autorità Militare;

g) Organi sindacali ed economici già esistenti o di eventuale istituzione per l'assolvimento dei compiti inerenti al servizio dell'alimentazione;

h) Imprese di trasporto singole e collettive e personale addetto alle operazioni di facchinaggio, comunque costituite di diritto o di fatto in società, cooperative, carovane e organizzazioni similari.

Art. 4

Il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere l'opera dei funzionari dell'alimentazione dello Stato e di persone estranee all'alimentazione stessa e particolarmente esperte nei problemi dell'alimentazione.

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà: 1° - di emanare ordinanze e di demandarne l'esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica in caso di inosservanza; 2° - di requisire, ai sensi delle vigenti leggi, qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata ed esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il personale, i dirigenti ed i titolari responsabili degli Enti, organi ed aziende indicate nell'art. 3 del presente bando, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli enti suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, considerandosi mobilitati civili ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze emanate dal Commissario dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punito con l'arresto fino a 3 mesi o, nei casi di lieve entità, con l'ammenda sino a lire cinquemila: la competenza è del Pretore.

Art. 8

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Commissariato dell'Alimentazione sono a carico dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito.

Art. 9

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia e che non siano in contrasto con le norme del presente bando.

Art. 10

Il presente bando entra in vigore dalla data in cui ne sarà fatta pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1° ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 1 ottobre 1943, n. 6.

Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto l'articolo 17 comma I° e II° C. P. M. G;

Ordina:

Art. 1

Il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari, di cui all'art. 17 c. p. m. g., è esercitata dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore alla data in cui ne sarà fatta pubblicazione mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.

Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali contingenze, impedimenti alla navigazione mercantile;

Ordina:

Art. 1

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a concedere anticipazioni ai capitani di navi mercantili finchè per gli stessi perduri la impossibilità di comunicare con i rispettivi armatori o di ottenere da questi i fondi necessari per urgenti esigenze delle rispettive navi, a cui non possa provvedersi con il ricavato di noli o con altro mezzo di pronta soluzione.

Le anticipazioni sono limitate:

1° - al rifornimento di combustibili, lubrificanti e consumi per il viaggio in corso e per le soste in porto;

2° - alle spese di vitto per il mese in corso o per il viaggio in corso;

3° - alla corresponsione agli equipaggi delle paghe e assegni accessori per il mese in corso ed eventuali arretrati del mese precedente;

4° - alle spese di riparazioni urgenti prescritte dal Registro Italiano Navale per cifra non eccedente le lire cinquantamila.

Art. 2

La domanda di anticipazione, a firma del capitano, dovrà essere accompagnata dalla copia di un processo verbale redatto sul giornale di bordo o, in mancanza, sul ruolo di equipaggio e sottoscritto dal capitano, dal commissario di bordo, quando vi sia, e dagli Ufficiali di coperta e, in mancanza di questi, dai principali membri dell'equipaggio, attestante la urgente necessità dei fondi richiesti e la impossibilità di procurarli con altri mezzi di pronta soluzione.

Le RR. Capitanerie di Porto, nell'esclusivo interesse dello Stato, vaglieranno rigorosamente le richieste e si faranno esibire tutti i documenti che riterranno utili a tal fine.

Art. 3

Consentita la concessione, il capitano dovrà firmare un atto di sottomissione regolante la restituzione della somma ottenuta ed altri eventuali obblighi. Sulla somma anticipata sono dovuti gli interessi legali.

L'atto di sottomissione sarà ricevuto dall'ufficiale rogante per i contratti del demanio marittimo ed avrà efficacia di titolo esecutivo.

Art. 4

La concessione, a cura della R. Capitaneria di Porto, sarà annotata nell'ultima pagina del ruolo di equipaggio.

Art. 5

Le somme anticipate dovranno essere rimborsate dall'armatore entro quindici giorni dalla comunicazione del suo debito, che gli sarà fatta dal Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 6

Le anticipazioni sono privilegiate sulla nave e sulle pertinenze con grado immediatamente successivo al n. 1 dell'art. 552 del Codice di Navigazione. Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 7

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a chiedere di volta in volta alle Sezioni delle Regie Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli a titolo di anticipazione al Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile -, i fondi necessari per le anticipazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 8

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile -, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredate dalla relativa documentazione, affinchè la Direzione stessa ne effettui il recupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.

Proroga e sospensione di termini e prescrizioni.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli Art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare o sospendere termini di diritto sostantivo e procedurale il cui rispetto è reso impossibile dalle attuali circostanze;

Ordina:

Art. 1

Sono prorogati dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1943 tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni cambiari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Sono esclusi da tale proroga i titoli esecutivi derivanti da contratti di locazione e comunque i crediti nascenti dagli stessi.

Sono altresì esclusi i debiti di imposte, tasse e contributi, per cui sarà provveduto per le singole località qualora lo imporranno le circostanze belliche.

Art. 2

Restano sospesi per lo stesso periodo i giudizi esecutivi in corso relativamente ai titoli suddetti e con le esclusioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3

Sono altresì sospesi per la durata di cui all'art. 1 tutti i termini procedurali anche se perentori o di scadenza in materia civile, penale ed amministrativa, nonchè quelli previsti nelle leggi finanziarie, pure se relativi alle dichiarazioni e rettifiche dei redditi, ed in qualsiasi altra legge a favore di chi provi essere stato impedito di osservarli a causa delle presenti contingenze di guerra.

Nel caso di contumacia o di mancata comparizione, il magistrato o il funzionario competente deve accertare d' ufficio se ciò sia dipeso da impedimento dell'interessato a presentarsi.

Art. 4

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2942 c. 2 Cod. Civ. si estende anche per il periodo indicato dell'art. 1 ai cittadini che trovansi nella zona di operazione pur se non a seguito delle Forze Armate.

Art. 5

L'esecuzione degli sfratti derivanti da ordinanza di convalida non opposta o da sentenza esecutiva per le cause previste dalla legge 24 marzo 1942 n. 200 è sospesa fino a tutto il 30 ottobre 1943.

Art. 6

Restano abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto da chiunque emanate.

Art. 7

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1.

Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art.1 del bando del Comandante Supremo delle F. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si [illegible] al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà [illegible] bandi;

Visti gli articoli 17-20-283-284-285-290 C. P. M. G.;

Visto l'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario Militare di Pace e gli articoli 84-85-86-87-88 dell'Ordinamento Giudiziario di Guerra approvati con R.D. 9 - 9 - 1941;

Visto l'art. 4 del R.D.L. 29 - 7 - 1943 n. 668;

Ordiniamo:

Art. 1

I Tribunali Militari di Guerra Straordinari, nei territori dichiarati «zona di operazioni», oltre quanto stabilito dall'art. 283 c. p. m. g. sono competenti a conoscere dei seguenti reati, semprechè siano commessi da militari:

a) nocumento alle operazioni militari (art. 52 c.p.m.g.);

b) intelligenza e corrispondenze con il nemico nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 54 c.p.m.g.;

c) abbandono del comando, nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 94 c. p. m. g.;

d) resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati (art. 105 c. p. m. g.);

e) incitamento alla resa (art. 109 c. p. m. g.);

f) manifestazioni di codardia (art. 110 c. p. m. g.);

g) comandante che non tiene il posto di combattimento, nella ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 120 c. p. m. g.;

h) disobbedienza (art. 173 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

i) rivolta (art. 174 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

l) ammutinamento (art. 175 c.p.m.g., art. 47 c.p.m.g.);

m) insubordinazione con violenza (art. 186 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

n) insubordinazione con minaccia e ingiuria (art. 189 c. p. m. g., art. 57 c. p. m. g.);

o) manifestazioni e grida sediziose (art. 183 c.p.m.g., art. 47 c. p. m. g.);

I tribunali predetti potranno essere convocati quando si tratti di giudicare dei reati seguenti, anche se commessi da civili:

a) distruzione e sabotaggio di opere o altre cose militari (art. 158 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 c. p. m. g.);

c) aiuto o informazioni a spie o altri agenti nemici (art. 62 c. p. m. g.);

Per tutti i reati punibili con la morte e per quelli elencati in questo articolo, i tribunali militari di guerra straordinari possono essere convocati anche quando l'imputato non sia stato arrestato in flagranza.

Art. 2

Per la convocazione e la costituzione dei tribunali militari di guerra straordinari, nonchè per la procedura che essi debbono seguire valgono le norme attualmente vigenti; tuttavia la convocazione può av-

venire anche per ordine dei Comandanti di Presidio militare che rivestano il grado di generale sempre che nel territorio del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità.

Quando l'imputato appartenga alla R. Aeronautica i competenti comandi di Squadra Aerea richiederanno al Comando di Corpo d'Armata competente per territorio la convocazione del tribunale Militare di Guerra straordinario.

Analogamente agiranno i Comandi di Marina fuori delle ipotesi nelle quali è prevista la competenza del Tribunale di Bordo.

Art. 3

Le pene previste dall'art. 183 c. p. m. g. per il reato di manifestazioni e grida sediziose sono aumentate nel minimo a 5 anni e nel massimo a 15 anni di reclusione militare.

Le pene previste per tutti i reati elencati all'art. 1 sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 4

Il militare che essendosi sbandato dal proprio reparto in dipendenza delle circostanze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, non si costituisca all'autorità militare italiana appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quello in cui il territorio nel quale il militare si trova è stato occupato dalle forze italiane e anglo-americane, è considerato disertore e punito con le pene sancite dall'art. 146 c. p. m. g. aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5

Per determinazione dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente al fatto, sarà passato immediatamente per le armi il militare colto nell'atto di commettere uno dei seguenti reati:

a) abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato (art. 50 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico (art. 51 c. p. m. g.);

c) intelligenze o corrispondenze col nemico quando queste abbiano prodotto danno alle FF. AA. dello Stato (art. 54 parte 1ª c. p. m. g.);

d) spionaggio militare (art. 59 c. p. m. g.);

e) abbandono del comando durante il combattimento o in presenza del nemico (art. 94 parte 1ª c. p. m. g.);

f) resa (art. 103 c. p. m. g.);

g) manifestazioni arbitrarie per arrendersi (art. 108 c. p. m. g.);

h) abbandono del posto durante il combattimento (art. 119 c. p. m. g.);

i) comandante che non tiene il posto di combattimento, quando ciò avvenga con dolo (art. 120 c.p.m.g.);

l) diserzione al nemico (art. 143 c. p. m. g.);

m) diserzione in presenza del nemico (art. 144 c. p. m. g.);

n) saccheggio (art. 186 c. p. m. g.).

Art. 6

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

La pubblicazione avrà luogo mediante radiodiffusione, inserzione sui giornali ed affissione per mezzo di manifesti murali.

Dal Comando Supremo, 4 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2.

Requisizione del naviglio mercantile.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C. con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare ed assicurare il più organico impiego del naviglio mercantile nazionale;

Ordiniamo:

Art. 1

Il naviglio mercantile battente bandiera italiana alla data del 3 settembre 1943, data della firma dell'armistizio con le Nazioni Unite, che a tale data esercitava traffici liberi, viene requisito dal Regio Governo Italiano.

Art. 2

Sono esentate dalla requisizione le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Saranno impartite disposizioni per le navi che alla data del 3 settembre 1943 erano già requisite ed iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

Art. 3

Le navi mercantili requisite come indicato al precedente articolo 1 non saranno iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, e gli equipaggi delle navi predette non verranno militarizzati.

Art. 4

Per tutte le navi che verranno requisite in ottemperanza al presente bando, la requisizione decorrerà dalla data del 3 settembre 1943, qualunque sia la t A:on la quale verrà compilato il processo verbale di requisizione.

Art. 5

Le navi mercantili requisite in base al presente bando saranno impiegate secondo gli ordini del R. Governo Italiano per il tramite dei suoi rappresentanti autorizzati.

Art. 6

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio nunzi legali delle provincie e mediante affissione 'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 7 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3.

:quipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ılo del naviglio ausiliario dello Stato.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze mate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato ıggiore Generale;
Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra ɔrovato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;
Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;
Visto il bando 7 ottobre 1943, n. 2;
Ritenuta la necessità di regolare per la parte discinare ed economica la posizione degli equipaggi le navi mercantili nazionali requisite in virtù del ıto bando 7 ottobre 1943 n. 2;

Ordiniamo:

Art. 1

Gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, resite giusta le disposizioni di cui all'art. 1 del bando ttobre 1943, n. 2, i quali non verranno militariz-, come previsto dall'art. 3 del bando predetto, serveranno a bordo delle navi sulle quali sono arcati il grado e gli incarichi loro assegnati dalla 'a di equipaggiamento delle navi stesse.

Art. 2

Agli equipaggi delle navi predette sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per il lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali ecc.) previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore alla data del presente bando.

Art. 3

All'atto in cui le navi mercantili già requisite, che siano iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, passeranno al servizio del traffico mercantile previsto dal bando 7 ottobre 1943, n. 2, verrà disposta la cancellazione delle navi stesse dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato e la militarizzazione dell'equipaggio.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 8 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del'11 ottobre 1943, n. 5.

Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comando Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare la fornitura degli stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni per il loro normale funzionamento;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè non sarà possibile provvedere al regolare funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, tutti gli stampati, modelli, bollettini, assegni e vaglia postali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni alla cui stampa provvedeva il predetto Istituto, possono essere fatti stampare presso ditte private, dietro ordinazione dei Capi degli Uffici Provinciali delle Amministrazioni stesse.

Art. 2

Gli stampati dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli editi dall'Istituto Poligrafico dello Stato ad eccezione dei contrassegni speciali (filigrana, stampa in trasparenza) che sono propri dell'indicato Istituto, eliminato in ogni caso il fascio littorio.

Art. 3

Il presente bando avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Brindisi.

Dal Comando Supremo, 11 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 16 ottobre 1943, n. 7.

Disciplina della pubblicazione delle istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare la pubblicazione dei provvedimenti e delle istanze che per legge devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè non sarà possibile provvedere alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno, in tutti i casi in cui per legge sia richiesta la pubblicazione in detta Gazzetta di una istanza o di un provvedimento, tale pubblicazione potrà essere sostituita a tutti gli effetti di legge da quelle eseguite nel Foglio Annunzi Legale delle Provincie secondo le modalità in appresso indicate.

Art. 2

Ove si tratti di istanze, la pubblicazione dovrà aver luogo nel Foglio Annunzi Legali di almeno quattro provincie, in esse compresa quella in cui il richiedente ha il domicilio, mentre nel caso di provvedimento, spetta all'Autorità che lo emette indicare in quali provincie il provvedimento dovrà essere pubblicato nel Foglio Annunzi Legali.

Art. 3

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia e mediante affissione nell'Albo dei Comuni

Dal Comando Supremo, 16 ottobre 1943.

AMBROSIO

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151